

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VALLELAGHI ----- PROVINCIA DI TRENTO

N.ro __ di Rep. -----

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA COVELO E DEI PASCOLI
CIRCOSTANTI PER LE STAGIONI D'ALPEGGIO 2020 – 2024-----

L'anno duemilaventi, addì _____ del mese di _____, alle ore ____ presso la
sede municipale di Vallelaghi, sita in via Roma n. 40; -----

Tra i signori

- _____, nato a _____ il _____, che agisce nel
presente atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di
Vallelaghi, con sede in Vezzano, via Roma 41, Codice Fiscale 02401940222, in
qualità di responsabile dell'Ufficio Tecnico, a ciò autorizzato in forza della
Giunta comunale n. __ dd. _____, di seguito denominato parte
concedente;-----

- _____, nato a _____ il _____, residente a
_____, in via _____, che interviene in qualità di
legale rappresentante dell'Azienda Agricola _____,
con sede a _____, in via _____, iscritta nel registro delle
imprese di Trento con C.F. e P.IVA n. _____ di seguito
denominata parte concessionaria; -----

I predetti componenti, sono rispettivamente assistiti: -----

- Il _____ da _____, funzionario della

- Il _____ da _____, funzionario della

facendo seguito a quanto stabilito per l'assunzione della concessione del complesso "Malga Covelo" e con il puntuale intervento dei sopracitati rappresentanti sindacali, in deroga alle norme vigenti in materia di patti agrari, si stipula la seguente concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 e 29 della L. 11.02.1971 n. 11 e art. 45 L 203/1982,-----

Premesso che: -----

- con deliberazione della Giunta Comunale n. __ dd. _____, esecutiva, è stata bandita un'asta pubblica per la concessione in uso della Malga Covelo e dei pascoli circostanti per le stagioni d'alpeggio 2020 - 2024;-----

- a seguito di pubblica asta, esperita il giorno _____, è risultata aggiudicataria della concessione in uso della malga Covelo la ditta _____ con sede in _____,

come da verbale depositato agli atti presso gli uffici comunali; -----

-nei confronti della ditta sopraindicata sono state completate, con esito positivo, le verifiche dirette a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto gli atti sopra richiamati non vengano allo stesso materialmente allegati, tra le parti come sopra costituite -----

si conviene e stipula quanto segue:

1. Il Comune di Vallelaghi, come sopra rappresentato, concede in uso all'Azienda Agricola _____. la Malga Covelo , costituita da deposito agricolo, sito in p.ed. 178 C.C. Covelo, stalla, sita in p.ed. 179 C.C. Covelo, cascina, sita in p.ed. 180 C.C. Covelo e i pascoli individuati dalle pp. ff. 1007, 1008, 1009, 1012, 1022, 1057 in CC. Covelo, di estensione pari a ca. 30,80 ettari netti, con destinazione a pascolo, secondo le indicazioni del piano forestale aziendale di

riferimento e così come meglio delineati nelle planimetrie allegate al presente
atto quali parte integrante e sostanziale -----

Sono oggetto della presente concessione anche le apparecchiature fisse o mobili
nonché il mobilio presente negli immobili in concessione come elencati in allegato
al disciplinare tecnico amministrativo-----

2) Il concessionario si obbliga, per tutta la durata della concessione in uso, alla
monticazione del bestiame, nel rispetto delle condizioni di cui al disciplinare
tecnico-economico per la gestione della malga Covelò; il presente contratto si
riferisce esclusivamente all'esercizio ed utilizzo delle malghe per l'attività di
alpeggio, ogni altra diversa destinazione e utilizzo è espressamente esclusa. -----

L'uso della malga viene concesso al fine e con l'obbligo, da parte del
concessionario di far monticare il proprio bestiame in primo luogo e bestiame
proveniente da allevamenti della Provincia di Trento fino al numero massimo
ammesso. Il carico massimo di animali per la malga è determinato secondo la
consistenza delle aree sopra elencate, indicata nel Piano di assestamento dei beni
silvo pastorali, in base alla superficie effettivamente adibita a pascolo; le
condizioni per l'utilizzo della malga e l'alpeggio sono contenute nel disciplinare
tecnico economico per la concessione della malga e delle annesse pertinenze
pascolive, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.
L'eventuale pascolo su terreni privati dovrà essere autorizzato dai rispettivi
proprietari. -----

3) Il concessionario dichiara di avere esaminato il compendio immobiliare oggetto
della presente concessione e di averlo trovato idoneo ed adatto all'uso ed esente
da difetti che possono comunque influire sull'esercizio dell'attività e sulla salute
dei lavoratori, e si obbliga a riconsegnarlo nello stesso stato alla scadenza

convenuta. A tal fine il concessionario si impegna ad utilizzare gli stabili oggetto di concessione con la più scrupolosa diligenza, sia per quanto riguarda l'attrezzatura ivi presente che ogni altra pertinenza, onde evitare ogni possibile danno o responsabilità verso il Comune proprietario e verso i terzi; il concessionario assume ogni responsabilità per la concessione degli immobili e per qualsiasi danno possa derivare a terzi dal suo utilizzo. E' fatto obbligo al concessionario di usare la Malga ed il pascolo in conformità alle buone norme agrarie e zootecniche, secondo la normativa vigente. Gli immobili vengono riconosciuti dal concessionario in buono stato di conservazione e vengono accettati nelle condizioni attuali con esclusione di qualsiasi onere o spesa per il Comune. Il concessionario assume ogni responsabilità per la conservazione degli immobili e per qualsiasi danno possa derivare a terzi dal suo utilizzo. Il concessionario ha inoltre l'obbligo di provvedere a proprie spese all'approvvigionamento di acqua per gli animali e all'ordinaria manutenzione, eseguendo ogni anno tutti gli interventi che si rendono necessari, comprese le piccole riparazioni. Ogni intervento di manutenzione straordinaria o che comporti cambiamenti anche migliorativi agli immobili deve invece essere concordato e autorizzato dal Comune. Il concessionario dovrà sottostare alle vigenti norme in materia di pascolo e sanitarie vigenti in provincia di Trento. Il bestiame monticato, che dovrà essere attentamente custodito, dovrà essere scortato dalle certificazioni sanitarie, le quali dovranno essere consegnate e depositate presso il Comune o presso l'ufficio del veterinario dell'A.P.S.S. prima della monticazione per tutta la durata dell'alpeggio. Tali certificazioni saranno ritirate all'atto della demonticazione. I controlli sanitari e quelli relativi al numero dei capi monticanti la malga, nonché per l'osservanza delle norme in materia di pascolo potranno essere effettuati in

qualsiasi momento della monticazione dagli organi di vigilanza del comune, dai custodi forestali, nonché dal personale del corpo forestale. -----

4) Il canone annuo di concessione è convenuto in euro _____

(_____/00) ed è soggetto ad adeguamento pari al 100% dell'indice

ISTAT a partire dal secondo anno. Il concessionario si impegna a versare il canone di cui al punto precedente in un'unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.

Le parti concordano che l'omesso tempestivo pagamento del canone annuo, entro i termini fissati, costituisce grave inadempimento, idoneo a consentire la revoca della concessione in uso. -----

5) La durata della presente concessione viene stabilita in cinque (5) anni, con

decorrenza dal momento dell'aggiudicazione e fino a tutto il 2024, data entro la

quale il concessionario dovrà restituire i fondi e gli immobili liberi da persone e da

cose alla piena disponibilità del Comune di Vallelaghi, con esplicita rinuncia ad

indennità di qualsiasi tipo; l'eventuale disdetta da parte del concessionario deve

essere comunicata entro il 31 ottobre di ogni anno ed avrà valore con effetto dal

primo gennaio dell'anno successivo. -----

Il concessionario rinuncia espressamente a quanto previsto dall'art. 4 bis della

legge 203/82 e ss.mm. (diritto di prelazione in caso di nuovo affitto) -----

Il periodo della stagione d'alpeggio e l'uso del fondo rustico monticazione non

potrà avere durata inferiore a 70 giorni annui (dal 20 giugno al 1° settembre) e

potrà comunque essere esercitato dal 1° maggio al 31 ottobre di ogni anno, nel

rispetto delle vigenti prescrizioni di massima di polizia forestale e comunque

quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Nei dieci giorni precedenti

l'apertura della stagione dell'alpeggio, dovrà essere redatto, alla presenza della

parti, il verbale di carico della malga (in conformità al fac simile approvato in

allegato al disciplinare tecnico), in quella occasione al concessionario saranno consegnate le chiavi della struttura. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine della stagione d'alpeggio, ogni anno dovrà essere redatto, alla presenza delle parti il verbale di scarico della malga (in conformità al fac simile approvato in allegato al disciplinare tecnico) e dovranno essere riconsegnate le chiavi degli edifici al Comune. E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente contratto possa essere tacitamente rinnovato.-----

6) Il concessionario è direttamente responsabile verso il Comune concedente e verso i terzi per qualsiasi danno arrecato agli immobili e alle cose esistenti negli immobili concessi in uso. A tal fine il concessionario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità derivante dall'esercizio dell'attività. Il Comune può in qualsiasi momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto della concessione in uso. E' fatto espresso divieto di modificare la destinazione d'uso ed è altresì vietata la subconcessione a terzi, nonché la cessione del presente contratto, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune. E' espressamente escluso il diritto di prelazione agraria sugli immobili oggetto del presente contratto da parte del concessionario alla scadenza dello stesso. -----

7) Il concessionario dovrà altresì attenersi alle norme vigenti in materia per la tutela del pascolo e del bosco. A fine stagione dovrà essere effettuato lo spargimento del letame sul suolo e lo svuotamento delle vasche biologiche. -----

E' fatto obbligo al concessionario di provvedere inoltre all'eliminazione, con trasporto a valle, delle immondizie e rifiuti prodotti. Al termine dell'utilizzo il conduttore dovrà altresì provvedere a scaricare l'impianto idrico, onde evitare inconvenienti e/o rotture in caso di gelate. -----

8) L'accesso alla Malga potrà avvenire con un solo automezzo o trattore agricolo a

servizio esclusivo della malga. -----

9) Il presente contratto si riferisce esclusivamente all'esercizio ed utilizzo degli immobili costituenti la Malga Covelo per l'attività di alpeggio stagionale; ogni altra diversa destinazione e di utilizzo è esclusa. Il Comune si riserva di usare o di autorizzare l'uso del locale posto a pian terreno della Malga a gruppi o associazioni in particolari occasioni. -----

10) A fine stagione verrà effettuata, da parte dell'Amministrazione, la verifica dello stato degli immobili e, qualora venissero rilevati danni dovuti ad incuria o negligenza nella conduzione, degli stessi ne verrà fatto carico al concessionario. E' fatta comunque salva la facoltà di rescissione del contratto in caso di inadempienza grave del concessionario. - -----

11) Il concessionario si obbliga, anche contrattualmente, a garantire, per tutta la durata del contratto, quanto dichiarato in sede di gara al fine dell'ottenimento del punteggio corrispondente. Qualora l'amministrazione riscontri il mancato rispetto di uno dei requisiti dichiarati nell'offerta tecnica, fatta salva adeguata dimostrazione di impossibilità, si provvederà all'applicazione delle sanzioni previste o alla risoluzione del contratto in danno del contraente. In tale ipotesi il concorrente sarà escluso dalla possibilità di partecipare a successive procedure per l'aggiudicazione di malghe di proprietà del Comune di Vallelaghi per il periodo di 5 anni. -----

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il Concessionario esercita la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata o pec il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto

nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca della concessione con conseguente risoluzione unilaterale del presente atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene oggetto della concessione a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto di concessione. -----

Per l'accesso ai terreni concessi in uso di cui al presente articolo, il Concessionario è autorizzato al transito sulle strade demaniali forestale di accesso alla struttura -

12) A garanzia del corretto adempimento di quanto contrattualmente stabilito, nonché degli eventuali danni che potessero essere causati per colpa o per negligenza del concessionario, quest'ultimo ha costituito deposito cauzionale definitivo a favore del Comune di Vallelaghi mediante fidejussione n.

_____ rilasciata da _____, per un ammontare di € _____ = (Euro _____/___). La regolare riconsegna dei fabbricati, nello stato in cui vengono consegnati ad inizio del contratto, costituisce titolo per la restituzione della cauzione -----

13) All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nel verbale di carico.-----

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatto salva la richiesta di eventuali integrazioni-----

14) Tutte le spese conseguenti ed inerenti la stipulazione del presente contratto sono a carico del concessionario che allo scopo ha costituito apposito deposito presso la tesoreria comunale. -----

6) Il valore della stipulazione è determinato in complessivi euro _____
(_____/___). -----

PER IL COMUNE DI VALLELAGHI: _____

Assistito da _____

PER L'AZIENDA AGRICOLA _____ :

Assistita da _____